

APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO EVOLUTIVO PER IL SISTEMA DOCUMENTALE ARCHIFLOW PER 18 MESI NELL'AMBITO DELLO SDA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - CIG N. 9776780615

Con la presente scrittura privata tra:

- per una parte:

1) **l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Via Cesare Balbo 16, codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n. 02124831005, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) dott.ssa Sara Zaccaria, domiciliata per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

per l'altra parte:

2) la Società **SIAM S.p.A.**, che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, con sede legale in Via A. Rossi 5, Rubano (PD) 35030, codice fiscale n. 02334550288, partita I.V.A. n. 02334550288, rappresentata dal dott. Nicola Voltan, amministratore delegato e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede societaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'acquisizione di servizi di seguito elencati:

- Gestione del sistema Archiflow in esercizio;
- Realizzazione evolutiva con task ad hoc;
- Formazione;
- Supporto specialistico e tecnico;

e dettagliati nell'allegato capitolato tecnico nelle cui modalità e condizioni i servizi oggetto del presente contratto devono attenersi, oltre che all'offerta economica dell'appalto specifico n. 3551962 del 19.05.2023.

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata:

- dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, privacy e sicurezza (D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 81/2008);
- dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle clausole del presente atto;
- dal Capitolato tecnico;
- dal Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni indetto da Consip. S.p.A.

ART. 3) DURATA

Il presente contratto ha durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla stipula.

ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è **Daniela Carbone, tel. 06/4673.6620, e-mail dacarbon@istat.it**.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è **Alessandra Berliri, tel. 06/4673.6446, e-mail: berliri@istat.it**

Il Responsabile unico del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno curare i rapporti diretti con il Responsabile del contratto della Società. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

Entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la Società dovrà comunicare all'ISTAT il nominativo ed i riferimenti del proprio rappresentante designato quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, che assumerà il ruolo di referente unico per ISTAT per tutte le attività amministrative e contrattuali. Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per ISTAT. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta di ISTAT con un preavviso massimo di n.3 (tre) giorni lavorativi.

Entro dieci giorni lavorativi successivi alla data della nomina, il Responsabile della Società dovrà mettere a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto designato dall'ISTAT tutte le informazioni necessarie per concordare il piano esecutivo nel quale dovranno essere dettagliate tutte le attività da effettuare finalizzate all'esecuzione del contratto. A tal fine potranno essere richieste dall'ISTAT riunioni di raccordo e approfondimento tecnico tra le parti, che in nessun caso daranno luogo ad oneri aggiuntivi per l'ISTAT.

A valle della verifica di completezza dei documenti preliminari richiesti per l'avvio delle prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto proporrà la data per l'inizio delle attività al Responsabile della Società, che dovrà risultare nel verbale di inizio delle attività da discutere in contraddittorio.

Il DEC provvederà: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla Società. Parimenti, la Società deve comunicare tempestivamente all'ISTAT l'eventuale sostituzione del referente per le attività, che può avvenire solo su motivate ragioni

Le attività svolte dovranno risultare da appositi verbali, che, redatto dal DEC e controfirmato dal Responsabile del contratto della Società, dovrà essere prodotto in sede di rilascio dei certificati di regolare esecuzione delle prestazioni e "nulla osta" al pagamento da parte della competente struttura dell'Istituto.

ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Gestione del sistema in esercizio

La Società dovrà garantire il monitoraggio del sistema, la manutenzione correttiva e la manutenzione adeguativa secondo i termini e le modalità previsti nel Capitolato tecnico alla sezione 2.

Le attività di monitoraggio dell'applicativo hanno come obiettivo la prevenzione o l'individuazione tempestiva di eventuali problemi o inefficienze che dovessero verificarsi durante l'esercizio. La società si impegna a comunicare all'ISTAT gli effetti di tali errori, dell'eventuale indisponibilità momentanea dei servizi e, qualora si rendesse necessario, il

riavvio degli stessi o della predisposizione e rilascio di eventuali patches da parte del produttore del software.

Manutenzione correttiva

I servizi di manutenzione correttiva consisteranno nell'adeguamento del software in relazione ad un difetto o malfunzionamento emerso dopo l'installazione, provvedendo alla rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti sulle componenti applicative.

I servizi di manutenzione correttiva saranno estesi ad interventi eseguiti in regime di manutenzione evolutiva, adeguativa e preventiva e dovranno essere erogati per tutta la durata del contratto.

Livelli di servizio:

La Società si impegna ad eseguire i servizi secondo i livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico alla sezione 2.4.

L'ISTAT comunicherà alla Società i malfunzionamenti, il livello di severità secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico.

Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via posta elettronica.

La Società si obbliga a confermare la presa in carico del problema all'ISTAT mediante comunicazione via mail o strumento equivalente, entro i termini di seguito riportati:

- per il livello di Severità 1 entro 2 (due) ore lavorative;
- per il livello di Severità 2 entro 4 (quattro) ore lavorative;
- per i livelli di Severità 3 entro 8 (8) ore lavorative.

La Società, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate, si impegna a ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i termini perentori in conformità al Capitolato tecnico e secondo le modalità in esso indicate, come di seguito riportato:

- Livello di severità 1: risoluzione entro 6 (sei) ore lavorative dalla presa in carico della richiesta;
- Livello di severità 2: risoluzione entro 12 (dodici) ore lavorative dalla presa in carico della richiesta;
- Livello di severità 3: risoluzione entro 32 (trentadue) ore lavorative dalla presa in carico della richiesta.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini indicati nel capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà le penali di cui al successivo art. 17, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno;

Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito la Società, previa fornitura di una soluzione temporanea, potrà concordare con l'ISTAT un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento che sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Manutenzione Adeguativa

Per manutenzione adeguativa si intende il mantenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali del sistema a fronte di nuove versioni dell'ambiente tecnologico di riferimento, di cambiamenti organizzativi o variazioni della normativa vigente, per tutta la durata contrattuale. Le principali attività svolte in regime di manutenzione adeguativa, indicate nella sezione 2.5 del Capitolato tecnico, sono:

- adeguamenti dovuti alla installazione di nuove versioni del software di base, dei database e dei software d'ambiente utilizzati;
- miglioramento delle performance di sistema;
- gestione dei workspace;
- tuning dei sistemi;
- aggiornamento e pulizia di files temporanei e aggiornamento e definizione degli spazi fisici.

Per ogni intervento di manutenzione (correttiva e adeguativa) dovrà essere redatta da un incaricato dell'ISTAT e da un incaricato della Società un'apposita nota di ripristino, in formato cartaceo o elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

Le attività devono essere svolte riducendo al minimo gli impatti sul lavoro istituzionale dell'ISTAT prevedendo, ove appropriato, anche interventi di fuori del normale orario d'apertura delle sedi (07:30 – 19:30 dal lunedì al venerdì), oppure frazionate in ragione alle esigenze di servizio del committente.

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione dei servizi in piena aderenza con le disposizioni del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti dell'ISTAT ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto ed in piena aderenza a tutte le norme e leggi speciali successive in tema di sicurezza del lavoro ed in particolare con le disposizioni emanate in regime di pandemia da Covid-Sars 19 o con ogni altra disposizione anche transitoria per eventi di natura eccezionale.

Realizzazione evolutiva con task ad hoc

Per manutenzione evolutiva si intendono gli interventi che hanno lo scopo di modificare o integrare le caratteristiche funzionali del sistema a seguito di specifiche richieste degli utenti o di variazioni normative che impattano sull'attività dell'Istituto.

L'elenco di temi indicati nella sezione 3 del Capitolato tecnico potranno subire variazioni, ovvero cancellazioni o aggiunta di attività sulla base delle esigenze e delle priorità definite dall'Istituto nel corso del periodo contrattuale. Tutte le variazioni e/o integrazioni verranno di volta in volta concordate e pianificate tra il Fornitore ed il RUP e DEC.

Formazione e attività di affiancamento

La Società si impegna ad erogare adeguata formazione al personale dell'Istituto (2 sessioni mensili della durata di 2 ore ciascuna, per un totale di 72 ore annue) sotto forma di corsi secondo un piano concordato con Istat secondo le modalità indicate nella sezione 4 del Capitolato tecnico.

Supporto specialistico e tecnico

A decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e per l'intero periodo contrattualmente previsto, la Società si impegna ad eseguire i servizi di supporto specialistico e tecnico secondo quanto previsto nella sezione 5 del Capitolato tecnico.

I servizi di manutenzione e supporto devono comprendere tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione dei servizi stessi, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare tutti i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza

ART. 6) DOCUMENTAZIONE

L'ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivata dalle attività oggetto del presente contratto ed il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti.

ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto è pari a € **598.044,00= (Euro cinquecentonovantottomilaquarantaquattro/00)**, I.V.A. inclusa (€ 490.200,00 più I.V.A. € 107.844,00).

I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano su di essa Società per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

L'ISTAT, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto stesso. In tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La corresponsione del prezzo dei servizi oggetto del contratto avverrà con modalità trimestrale posticipata.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture elettroniche.

Codesta Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 – 00184 ROMA, Servizio Ragioneria – C.F.: 80111810588, P.I.: 02124831005, e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA **KJBNQY**.

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY
Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588
Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell'Ufficio: Lazio
Provincia dell'Ufficio: RM
Comune dell'Ufficio: Roma
Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16
Cap dell'Ufficio: 00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “*IVA - Split payment*”.

Ciascuna fattura elettronica emessa verso la PA dovrà necessariamente contenere altresì il codice identificativo di gara (C.I.G.) - eccezione fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede altresì di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- numero rep. e data del contratto;
- Oggetto/Descrizione delle prestazioni eseguite;
- Trimestre di riferimento;

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'ISTAT di cui all'art. 10 del presente contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell'ISTAT.

Successivamente alla ricezione si potrà dare avvio alla fase di verifica di cui all'art.10 del presente contratto.

Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi; b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a € 5.000,00, ecc...);

c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;

d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT.

La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all'ISTAT medesimo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

ART. 10) VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i servizi oggetto del presente Contratto saranno sottoposti a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore.

La verifica di conformità verrà effettuata in contraddittorio con la Società e delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.

L'ISTAT, direttamente o attraverso Società terze, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Nell'ambito della fornitura è previsto in aggiunta al collaudo del software, la verifica di conformità dei servizi appaltati.

Al fine dell'effettuazione della suddetta verifica di conformità, la Società, entro n. 5 (cinque) giorni dall'ultimazione delle attività, trasmette un "preavviso di fattura" via posta elettronica certificata (affariamministrativi@postacert.istat.it) alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP), al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto. Il "preavviso di fattura" descrive analiticamente le prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 20 (venti) giorni dalla ricezione del "preavviso di fattura" da parte della Società, avvia le attività di verifica previste contrattualmente, comunicando preventivamente la data di avvio delle stesse alla Società medesima, al Responsabile del procedimento e alla DCAP.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 40 (quaranta) giorni dall'avvio dell'attività di verifica svolge e conclude le operazioni di verifica, secondo le disposizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle attività di verifica trasmette alla DCAP e al Responsabile del procedimento le risultanze della verifica. In caso di completa e regolare esecuzione trasmette il certificato di verifica di conformità.

La DCAP entro n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle risultanze della verifica di conformità comunica via posta elettronica certificata alla Società l'esito della verifica di conformità

- in caso di esito positivo: la Società procede all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali;

- in caso di esito negativo: la Società non emette fattura elettronica e si attiene alle prescrizioni dell'Amministrazione.

In tal caso la Società medesima potrà emettere le relative fatture elettroniche secondo le previsioni contrattuali.

Qualora invece la verifica di conformità abbia esito negativo, la Società non potrà emettere fattura elettronica e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Amministrazione.

ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante:

ACCREDITAMENTO SUL c/c n. 100000002855 presso Intesa San Paolo AG. Via Rossi, 60, 35030 Rubano (PD) - IBAN IT07F0306962794100000002855;

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO sono le seguenti:

Nome NICOLA Cognome VOLTAN, data di nascita 24/12/1973, codice fiscale: VLTNCL73T24A001G;

Nome ALFIERI Cognome VOLTAN, data di nascita 04/12/1950, codice fiscale: VLTLFR50T04A001J;

Nome FEDERICA Cognome BO, data di nascita 02/07/1975, codice fiscale: BOXFRC75L42B594R

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d'identità.

Il CIG (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: **n. 9776780615.**

La Società ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ISTAT.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga a consentire all'ISTAT di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ISTAT e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte della Società dei predetti obblighi, l'ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 13, nonché nel Codice di Comportamento ISTAT consultabile sul sito www.istat.it alla voce "Amministrazione trasparente", "Atti generali". In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell'esecuzione dell'appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società medesima.

ART. 14) PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità sottoscritto in data 18.05.2023, quale parte integrante dello stesso anche se non allegato al presente contratto, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute. La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5% (cinque percento) del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito la garanzia fideiussoria n. 1993652 emessa il 5.06.2023 di € **24.510,00 (euro ventiquattromilacinquecentodieci/00)**, importo ridotto per effetto del possesso della **certificazione di qualità**, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo del contratto, prestata da REVO Insurance S.p.A. la quale si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta.

In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La predetta fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT, al termine delle prestazioni contrattuali.

ART. 16) SUBAPPALTO- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 77/2021 (c.d. decreto "Semplificazioni bis"), convertito poi con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione stessa, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Il contraente e il subappaltatore sono responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni subaffidate a terzi, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISTAT.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

ART. 17) PENALITÀ

Qualora venissero riscontrati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni e/o carenze manutentive o mancata tempestività di intervento, e qualora le mancanze non fossero di rilevanza tale da comportare la risoluzione del contratto, potrà essere applicata una penale dal RUP, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, previa contestazione scritta. La Società potrà formulare le proprie controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 48 ore dal ricevimento della contestazione. Letta l'intera documentazione, il RUP potrà decidere in modo insindacabile l'applicazione di una penale proporzionata alla gravità delle mancanze riscontrate (secondo quanto di seguito esposto), che verrà detratta dagli importi relativi.

Per i ritardi nell'esecuzione delle attività di manutenzione adeguativa, manutenzione evolutiva e formazione, rispetto ai tempi concordati con il RUP, l'ISTAT applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art. 8 per ogni giorno di ritardo.

Nell'ipotesi di ritardo da parte della Società, nell'ambito dei servizi di manutenzione e/o per il supporto rispetto ai termini di intervento e ripristino della funzionalità previsti alla sezione 2 del Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà, sul prezzo a corpo dei servizi (I.V.A. esclusa), alla Società le seguenti penali:

Ritardo per presa in carico intervento:

- per Livello 1 (entro 2 ore lavorative): 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo;
- per Livello 2 (entro 4 ore lavorative): 0,25‰ (zero virgola venticinque per mille) del massimale contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo;
- per Livello 3 (entro 8 ore lavorative): 0,15‰ (zero virgola quindici per mille) del massimale contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;

Ritardo per ripristino funzionalità:

- per Livello 1 (entro 6 ore lavorative): 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo;
- per Livello 2 (entro 12 ore lavorative): 0,25‰ (zero virgola venticinque per mille) del massimale contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo;
- per Livello 3 (entro 32 ore lavorative): 0,15‰ (zero virgola quindici per mille) del massimale contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo;

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la

risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all'ISTAT l'ammontare di eventuali oneri che l'Istituto dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

L'ISTAT, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 8, l'ISTAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

In ogni caso, qualora venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dei servizi, l'ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale. L'ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00= (euro dieci/00).

Resta altresì inteso che, qualora l'ISTAT, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell'inerzia della Società appaltatrice e/o delle carenze e/o dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questa assunte, oltre alle penali nella misura sopra specificata, addebiterà alla Società anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva.

ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

L'ISTAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in danno della Società, nei seguenti casi:

- negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali o venir meno dei requisiti di esecuzione previsti dal Capitolato tecnico, che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'appalto e mancata ottemperanza, entro n. 5 (cinque) giorni, all'ingiunzione di porvi rimedio;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- cessione del contratto.

Qualora la Società non rispetti ripetutamente le clausole contrattuali o non esegua scrupolosamente le prestazioni previste, l'ISTAT ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 15.

Ove questo non sia sufficiente, l'ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della Società senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società stessa, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

L'ISTAT potrà inoltre affidare, in danno alla Società medesima, l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Impresa di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti.

In caso di fallimento della Società e di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, l'ISTAT si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della fornitura e del servizio ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 19) RECESSO

L'ISTAT si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di

recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno n. 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante lettera trasmessa via posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- allorché la Società fallisca, divenga insolvente o sia sottoposta ad un provvedimento cautelare di sequestro o entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora i prodotti dovessero transitare fuori dalla giurisdizione istituzionale, nei limiti contemplati nella sezione 7.10 del Capitolato tecnico;

E' altresì previsto il recesso in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all' art. 1671 del c.c.

In caso di recesso, la Società avrà diritto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al previo pagamento delle prestazioni già eseguite e dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo delle prestazioni/forniture non ancora eseguite/fornite, da calcolare sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto di quanto eseguito/fornito.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ISTAT, la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2013, n. 13, l'ISTAT ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, anche a mezzo Pec, alla Società nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni/forniture non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 e alla relativa legge di conversione è nullo.

ART. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'ISTAT ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta negli atti di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e di quanto sopra precisato.

Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano diffusi tramite il sito internet www.istat.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.istat.it, sezione "amministrazione trasparente".

Il Fornitore acconsente che con successivo atto potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, senza oneri aggiuntivi per l'ISTAT.

ART. 22) ONERI FISCALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l'I.V.A.

ART. 23) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza del Foro di Roma in base alla normativa vigente.

ART. 24) EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo l'approvazione e la firma dei propri organi competenti.

Sede,

LA SOCIETÀ

L'ISTAT

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
- ART. 6) DOCUMENTAZIONE
- ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17) PENALITÀ
- ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 19) RECESSO
- ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
- ART. 22) ONERI FISCALI
- ART. 23) FORO COMPETENTE
- ART. 24) EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETÀ

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3) DURATA
- ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ
- ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
- ART. 6) DOCUMENTAZIONE
- ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO
- ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 10) VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ
- ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 14) PATTO D'INTEGRITÀ
- ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17) PENALITÀ
- ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 19) RECESSO
- ART. 20) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
- ART. 22) ONERI FISCALI
- ART. 23) FORO COMPETENTE
- ART. 24) EFFICACIA DEL CONTRATTO